



COMUNE DI SERMIDE

C.A.P. 46028 (MANTOVA)

Sede: P.zza Plebiscito, 1

☎ 0386/967000 (4 linee R.A) P.IVA 00309830206

Fax 0386/960261 – e-mail protocollo@comune.sermide.mn.it

Sito web : www.comune.sermide.mn.it

Prot. n. 12646 Clas. 11/4

ORDINANZA SINDACALE N. 77 DEL 20/12/2011

DISCIPLINA DEGLI ORARI ED INDIVIDUAZIONE GIORNATE DI APERTURA DOMENICALE/FESTIVA ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA ANNO 2012

- Vista la L.R. Lombardia n. 06 del 02 febbraio 2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i.;
- Visto che la legge suddetta al titolo III – Regolazione della condotta - Capo I - Orari-raggruppa le disposizioni riguardanti l’apertura e chiusura degli esercizi di vendita;
- Richiamato il D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 “ Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15/03/1997, n. 59 “che, al titolo IV, artt. 11, 12 e 13, detta prescrizioni, principi e criteri per quanto concerne gli orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio;
- Visto in particolare l’art. 103 comma 5 della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i. che demanda ai comuni l’individuazione di ulteriori cinque giornate di apertura domenicale e/o festiva in aggiunta a quelle già previste dalla legge regionale;
- Viste le proposte di apertura pervenute dagli esercizi commerciali del territorio;
- Visti gli artt. 7/bis e 50 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, così come modificato e integrato dalla Legge n. 3 del 16/01/2003 e dalla Legge n. 116 del 20/05/2003;
- Considerato di mantenere inalterata la disciplina degli orari di apertura adottata con atto sindacale prot. 3486 del 07/05/2008 e riportata integralmente nella presente ordinanza in quanto conforme alla normativa regionale vigente ed adottata nel rispetto dei criteri individuati dal consiglio comunale nella seduta n. 27 del 23/03/2008;
- Sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative dei consumatori, delle imprese e dei lavoratori dipendenti del comparto commerciale;

ORDINA

ART. 1

ORARI DI APERTURA E DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA SU AREE PRIVATE

Salvo quanto disposto negli articoli successivi, gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa possono restare aperti al pubblico nei giorni feriali dalle ore cinque (05.00) alle ore ventiquattro (24.00). Nel rispetto di tale fascia oraria l'esercente può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite di tredici (13) ore giornaliere. L'osservanza della mezza giornata di chiusura infrasettimanale è facoltativa.

Su richiesta degli esercenti e per particolari esigenze di servizio al cittadino potranno essere autorizzate specifiche deroghe all'orario di apertura mattutino fermo restando il limite massimo di 13 ore giornaliere.

ART. 2

INDIVIDUAZIONE GIORNATE DI APERTURA DOMENICALE/FESTIVA ANNO 2012

Attività di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita fino a 250 mq:

l'apertura al pubblico è consentita tutte le domeniche e festivi dell'anno solare nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore sette (07.00) e le ore ventidue (22.00) non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere con l'esclusione delle giornate sotto riportate per le quali esiste l'obbligo di chiusura:

- 1° gennaio
- Pasqua
- 25 aprile
- 1° maggio
- 15 agosto
- 25 dicembre pomeriggio
- 26 dicembre

Attività di vendita al dettaglio in sede fissa aventi superficie di vendita superiore a 250 mq:

l'apertura al pubblico è consentita nelle giornate domenicali e festive sotto indicate nel rispetto della fascia oraria compresa tra le ore sette (07.00) e le ore ventidue (22.00) non superando comunque il limite delle 13 ore giornaliere:

- ai sensi dell'art. 103 comma 5 lett. a) della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010: **05 febbraio, 04 marzo, 01 aprile, 06 maggio, 03 giugno, 01 luglio, 05 agosto, 02 settembre, 07 ottobre, 04 novembre**
- ai sensi dell'art. 103 comma 5) lett. b) della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010: **nell'ultima domenica di uno dei mesi di maggio, agosto o novembre a libera scelta dell'esercente: 27 maggio o 26 agosto o 25 novembre. La giornata individuata deve essere preventivamente comunicata al Comune.**
- ai sensi dell'art. 103 comma 5) lett. c) della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010: **02 - 08 - 09 - 16 - 23 - 25 solo mattino - 30 dicembre**
- ai sensi dell'art. 103 comma 5) lett. d) della L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010: **venerdì 06 gennaio, sabato 02 giugno, giovedì 01 novembre, domenica 29 aprile, domenica 30 settembre**

ART. 3

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano agli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su area privata del settore alimentare e non alimentare, anche se effettuata in modo non continuativo o non prevalente, comprese le attività di vendita effettuate dai produttori e dagli artigiani in luoghi diversi dai locali di produzione o a questi adiacenti.

Le disposizioni contenute nel presente provvedimento, ad eccezione dell'art. 5, non si applicano alle seguenti tipologie di attività, purché esercitate in forma esclusiva o comunque su almeno l'80 per cento della superficie di vendita dell'esercizio:

- a) rivendite di generi di monopolio;
- b) rivendite di giornali, riviste e periodici;
- c) gelaterie, gastronomie, rosticcerie e pasticcerie;
- d) esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante, articoli di giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli ricordo, oggetti religiosi e artigianato locale;
- e) esercizi di vendita interni alle sale cinematografiche, ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri, situati nelle aree e nelle stazioni di servizio lungo le autostrade, nonché nelle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacuali e fluviali.

ART. 4

SETTORE ALIMENTARE

Salvo deroghe motivate da parte del comune, non è consentita la vendita di pane la cui panificazione è effettuata nelle giornate domenicali e festive.

ART. 5

CARTELLO INDICATORE

A tutti gli operatori del commercio è dato obbligo di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura dei propri esercizi mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione.

ART. 7

SANZIONI


Le violazioni al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell'art. 104 L.R. n. 6 del 02 febbraio 2010 e s.m.i..

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente provvedimento entrerà in vigore a far data 01 gennaio 2012. Dalla stessa data è abrogato ogni precedente provvedimento di disciplina degli orari ed individuazione giornate di apertura domenicale/festiva esercizi commerciali di vendita al dettaglio in sede fissa.

Sermide li 20/12/2011


Il Sindaco
Marco Reggiani

